



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | PETRUCCI | ALDO |
| <input type="checkbox"/> | MARZANO | SERGIO |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 475/10 depositato il 16/02/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] 2009 IVA + IRAP 2004 IRES contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° [REDACTED]/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

13/10/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

96


PRONUNCIATA IL:

13/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 FEB 2012

Il Segretario



IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppa Pesillo)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 16.02.2010 la S.r.l. [REDACTED] rappresentata dal sig. [REDACTED] difeso nel presente giudizio dal dr. Vito Montanaro, ha impugnato l'avviso di accertamento n. [REDACTED]/2009 relativo ad IVA, IRAP, IRES e sanzioni per l'anno d'imposta 2004, del quale ha chiesto l'annullamento.

A sostegno del ricorso il dr. Montanaro ha dedotto:

- la carenza di motivazione;
- l'omessa valutazione degli elementi offerti dalla società nella fase del contraddittorio;
- la carenza di prova, perché non sono stati indicati gli elementi concreti per asseverare le risultanze degli studi di settore;
- l'errore nella scelta del *cluster*, avente caratteristiche diverse da quelle della società ricorrente;
- l'incongruenza dei maggiori ricavi contestati.

In sostanza la società [REDACTED] si duole del fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha accolto i rilievi dalla stessa offerti nella fase del contraddittorio senza adeguatamente motivare lo scostamento ed ha inteso ricondurre l'attività svolta dall'impresa accertata "prevalentemente al *cluster 30*".

L'Ente impositore ha difeso la correttezza procedimentale del proprio operato (fase del contraddittorio per le gravi incongruenze fra i ricavi dichiarati e quelli 'fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta') ed ha contestato alla società ricorrente di non aver offerto 'alcun elemento utile per dimostrare lo scostamento dei ricavi dichiarati con quelli determinati dall'esito dello studio di settore'.

La Commissione rileva che la società a r.l. [REDACTED] ha dimostrato [REDACTED] che il *cluster 30* ha dei parametri che non riflettono la realtà dell'azienda accertata (v. superficie destinata alla produzione, al magazzino ed agli uffici e la dotazione di beni strumentali), per cui il maggiore ammontare dei ricavi presunti deriva proprio dal parametro errato assunto dall'Agenzia delle Entrate.



A ciò si aggiunga che la società ricorrente lavora esclusivamente per conto terzi e che le commesse provengono in gran parte da enti militari e paramilitari: circostanze queste che non sono state smentite né nella fase dell'accertamento né in quella dibattimentale.

Queste valutazioni impongono l'accoglimento del ricorso.

La complessità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese tra le parti.

Taranto, 13 ottobre 2011

Il Presidente estensore

